



COMUNE DI MAGLIANO ROMANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

SINDACO

Decreto del Sindaco n. 7 del 31-12-2024

OGGETTO: Conferimento incarico Responsabile del Settore II

IL SINDACO

Premesso che il D. Lgs n. 267/2000 recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali:

- all'art. 50, comma 10, attribuisce al Sindaco la competenza riguardo alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;
- all'art.107 definisce le funzioni dirigenziali e le relative responsabilità, in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dagli organi di governo;
- all'art. 109, comma 2, prevede che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3 dello stesso T.U.E.L., possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

Dato atto che l'attuale struttura organizzativa del Comune di Magliano Romano si compone di quattro settori gestionali, di cui quello amministrativo attualmente in convenzione *ex art* 30 del D.lgs. n. 267/2000 con altro ente locale, ai quali corrispondono n. 4 (quattro) incarichi di "elevata qualificazione" (EQ), ai sensi del vigente art. 16 del CCNL 16.11.2022;

Tenuto conto che:

l'art. 13, comma 3, del nuovo CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022 stabilisce testualmente: *“Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza.”;*

l'art. 18, comma 1, del CCNL 16.11.2022 dispone che: *“Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.”;*

l'art. 19, comma 1, del CCNL 16.12.2022 dispone che: *“Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL”;*

l'art. 19, comma 2, del CCNL 16.11.2022 precisa che: “Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.”;

Evidenziato che con la deliberazione di G.C. n.16 del 31.03.2023, si è dato indirizzo al Responsabile del personale di recepire quanto stabilito col nuovo CCNL 16.11.2022 in materia di disciplina degli incarichi di “elevata qualificazione” al fine di assicurare la continuità amministrativa e il perseguimento di un ottimale livello di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa in funzione dei principi ordinamentali vigenti;

Considerato che questa Amministrazione destina alla retribuzione di risultato dei Responsabili dei settori gestionali una percentuale pari al 25% dell'importo complessivo delle risorse stanziare in bilancio per finanziare le posizioni di elevata qualificazione (indennità di posizione e di risultato), ai sensi dell'art. 17, comma 4, del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022;

Dato atto che in questo Ente non si è reso necessario indire alcuna procedura selettiva per l'attribuzione delle posizioni di “elevata qualificazione” in quanto nei settori di attività interessati risultano incardinati, rispettivamente, un solo dipendente appartenente all'Area dei Funzionari in possesso delle competenze culturali e professionali richieste;

Ritenuto, pertanto:

di procedere con la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, ricompresi nelle unità organizzative dell'Ente, ai quali la normativa vigente ricollega l'attribuzione delle posizioni di “elevata qualificazione” in assenza di un ruolo dirigenziale;

di attribuire l'indennità di posizione confermando quelle in essere per i rispettivi settori, rinviando a successivi atti l'eventuale adeguamento delle stesse;

di determinare l'indennità di risultato nel rispetto della normativa vigente in materia e nel rispetto di quanto previsto dai CCNL e CCDI in vigore, nonché nei limiti finanziari imposti dalle leggi di settore;

D E C R E T A

di incaricare, a far data dalla sottoscrizione del presente atto e per la durata di anni due, quale Responsabile del Settore economico-finanziario, con attribuzione di elevata qualificazione, la dott.ssa Alessandra Naldini, appartenente all'area dei Funzionari;

di dare atto che nelle materie di competenza, relativamente ai servizi assegnati, il suddetto Responsabile eserciterà tutte le funzioni di cui all'art. 107, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000, nonché quelle stabilite secondo l'ordinamento statutario e regolamentare di questo Ente;

di attribuire, salvo eventuale conguaglio con atti successivi e previa necessaria revisione e validazione da parte del Nucleo di valutazione, l'indennità di posizione attualmente prevista per il settore di appartenenza:

di determinare l'indennità di risultato nella misura del 25% dell'importo complessivo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato, subordinandone la liquidazione all'esito della valutazione della *performance* ai sensi della normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto dal CCNL e dal CCDI in vigore;

di stabilire che in caso di assenza temporanea, non inferiore ai sette giorni, di impedimento o di incompatibilità del Responsabile di Settore, il sostituto individuato è il Segretario comunale, nei limiti e nel rispetto delle sue competenze, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000;

di dare atto che l'incarico di cui al presente decreto può essere revocato prima della scadenza del termine per le motivazioni di cui all'art. 18 del CCNL 16.12.2022, del Regolamento disciplinante il conferimento degli incarichi di PO/EQ nonché per gravi violazioni del Codice disciplinare dell'Ente e/o del Piano di Prevenzione della Corruzione approvato;

di demandare al Responsabile del Servizio finanziario la predisposizione degli atti conseguenti;

di notificare copia del presente provvedimento al Responsabile, titolari di posizioni di elevata qualificazione, che dovrà rendere le dichiarazioni di legge riguardo all'assenza di cause di incompatibilità o inconferibilità dell'incarico ed eventualmente aggiornare il *curriculum* pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente;

di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio, nella Sezione Amministrazione trasparente, del sito istituzionale dell'Ente.

Magliano Romano, li 31-12-2024

IL SINDACO
Francesco Mancini